

BOZZE DI STAMPA

19 giugno 2017

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (2134)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera i-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché, in ogni caso, a tutti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che, per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose».

Art. 2.

2.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, escluse le sezioni staccate delle Corti di Appello, sezioni

specializzate in materia di misure di prevenzione patrimoniali e gestione del beni sequestrati";

b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le proposte di cui al comma 1 e 2 sono depositate presso la cancelleria della sezione specializzata di cui al comma 4"».

2.300

I RELATORI

Al comma 3, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: «Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto» con le seguenti: «Il Presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei».

Conseguentemente, all'articolo 12 sopprimere il comma 2.

2.302

I RELATORI

Al comma 3, lettera e), capoverso 10-quater sopprimere le parole: «Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.";

a-ter) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompe-

tenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-*quater*, primo periodo.

2-ter. Le disposizioni del comma *2-ter* si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione";

2) *all'articolo 3, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. In caso di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* ove ricorrano le ipotesi ivi previste."»;

3) *all'articolo 6, al comma 1, sopprimere le lettere b) e d) e alla lettera e), al capoverso 6-bis dopo le parole: «con rinvio al tribunale,» inserire le seguenti: «, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10,».*

2.301

I RELATORI

Al comma 3, lettera f), capoverso 10-bis, sostituire le parole: «devono essere eccepitate» con le seguenti: «devono essere rilevate o eccepitate» e sopprimere le parole: «Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.».

Art. 5.

5.100

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», sostituire il primo periodo con il seguente: « Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona».

5.300

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis, alinea, sostituire le parole: «indicato ai commi 1 e 2» con le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto».

Conseguentemente, nel medesimo capoverso, alle lettere b), c) e d), sostituire le parole: «competente per territorio» con le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto».

5.101

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», alla lettera c), sopprimere il secondo periodo.

Art. 12.

12.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 34-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dei procedimenti penali nei quali è stato applicato un sequestro ex articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

Art. 13.

13.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1», sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «L’Agenzia è nominata, di regola, quale amministratore giudiziario, ferma restando la possibilità per quest’ultima di farsi coadiuvare ai sensi dell’articolo 38, comma 3»;*

b) *al comma 1, lettera a), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: «L’amministratore giudiziario», con le seguenti: «In caso di, motivato parere contrario alla nomina da parte dell’Agenzia, l’amministratore giudiziario»;*

c) *al comma 1, lettera a), capoverso «2», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell’attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente»;*

d) *al comma 1, lettera a), capoverso «3», primo periodo, dopo le parole: «Non possono essere nominate», inserire le seguenti: «amministratori giudiziari né coadiutori dell’amministrazione giudiziaria»;*

e) *al comma 5, capoverso «1», dopo la parola: «Agenzia» inserire le seguenti: «, ove non le siano state conferite le funzioni di amministratore giudiziario,».*

13.101

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende ubicate in territori a maggior intensità mafiosa e particolarmente fragili dal punto di vista sociale ed economico, con esigenze immediate di ripresa ovvero di continuità produttiva al fine di evitare possibili fuoriuscite dal mercato, con gravi conseguenze sociali, nomina come amministratore giudiziario il presidente della cooperativa di lavoratori del-

l'impresa sequestrata che si costituisce su richiesta e senza oneri a carico dello Stato».

Conseguentemente, al capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «l'amministratore giudiziario» inserire le seguenti: «, ad eccezione della cooperativa di cui al comma 1,».

13.102

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, lettera a), capoverso, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «comunque non superiore a tre».

13.103

BUCCARELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché coloro nei confronti dei quali sia ravvisata la sussistenza di gravi ragioni di convenienza che ostino all'assunzione dell'ufficio».

13.104

BUCCARELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i ereditari o debitori del personale di cancelleria che assiste lo stesso magistrato».

13.105

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 3, capoverso «5», al comma 5 dopo le parole: «oggetto di confisca» inserire le seguenti: «nonché l'elenco delle aziende confiscate

con l'indicazione analitica ed estimativa delle attività e della situazione patrimoniale economica, finanziaria e produttiva».

Art. 14.

14.100

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, deve assicurare la manutenzione ordinaria ovvero straordinaria dei beni a lui affidati, conferendo tale attività prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

14.101

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MOLINARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis. I beni sequestrati e confiscati confluiti in conti correnti sono esclusi dalle procedure del *bail-in* ai sensi dell'articolo 49, lettera d), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180"».

14.102

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. Nelle more dell'espletamento degli atti di cui al comma 1-ter, deve comunque essere assicurata la continuità produttiva dell'azienda posta in amministrazione controllata, l'attivazione delle relazioni sindacali finalizzate all'applicazione del contratto nazionale di categoria per la ripresa produttiva e la gestione degli ammortizzatori sociali, l'attivazione delle procedure per la cassa integrazione guadagni, dal primo giorno del

sequestro, per i dipendenti di imprese sequestrate fino alla ripresa dell'attività produttiva, fatta salva la possibilità di potervi accedere nuovamente fino all'eventuale destinazione, assegnazione o cessione definitiva dell'azienda».

14.103

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo il comma «1-ter», inserire il seguente:

«1-ter-bis. L'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato nell'attività di gestione ai fini produttivi degli immobili e dei beni aziendali ad essi assimilabili, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria prioritariamente alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate».

Art. 15.

15.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 7.

15.101

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 7 primo periodo, sopprimere le parole da: «, Indicati dalla società INVITALIA Spa», fino alla fine del comma.

15.102

MUSSINI, SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere i commi 7 e 8.

15.0.100

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rating di legalità delle imprese)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza" sono soppresse».

Art. 17.

17.300

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'esito della procedura e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

Art. 18.

18.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 4, lettera b), numero 1), alla lettera b) ivi richiamata, aggiungere in fine le seguenti parole: «con attribuzione dei proventi al bilancio dell'Agenzia e vincolo di reimpiego per le proprie finalità istituzionali».

18.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVELLINI, BOCCHINO

Al comma 4, lettera b), numero 2), punto 2.6, sostituire le parole: «per finalità di lucro;» con le seguenti: «con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;».

18.102

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 4, lettera b), numero 2), nel numero 2.8) ivi richiamato, sostituire il primo periodo con il seguente: «La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

18.300

I RELATORI

Al comma 4, lettera b), al numero 3), dopo la lettera «c-bis», inserire le seguenti:

«c-ter) l'articolo 48, comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"7. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 45, primo comma";

c-quater) all'articolo 48, dopo il comma 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 inserire il seguente comma:

"7-*bis*. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito *internet*. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3 lettera *e*) o in via residuale alla loro distruzione"».

18.301

I RELATORI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai beni di cui al comma 3, lettere *c*) e *d*) non sono considerate, per gli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

18.302

I RELATORI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per la destinazione dei beni confiscati oggetto di comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Nel corso del procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti, adotta gli opportuni

provvedimenti per la divisione del bene. Qualora il bene risulti indivisibile, il partecipante in buona fede può esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito e nel termine indicato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Sono fatti salvi i diritti dei creditori iscritti e degli aventi causa».

18.103

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «al comma 8», inserire le seguenti: «all'alinea dopo le parole: "i beni aziendali" inserire le seguenti: "che si considerano inclusivi dei beni produttivi e strumentali che non possono essere scorporati dal complesso degli assetti produttivi" e alla».

18.104

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, lettera c), numero 1, dopo le parole: «al primo periodo», inserire le seguenti: «le parole: "vi siano" sono sostituite dalle seguenti: "si sia in presenza di precisi piani industriali e gestionali definiti durante tutta la fase che precede la confisca definitiva e che offrano" e sopprimere le parole: "o di ripresa"».

18.105

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 8, lettera b) sostituire le parole: "al risarcimento", con le seguenti: "a far confluire le risorse rinvenienti nel fondo"».

18.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

18.0.100

CALIENDO, PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 48-bis.

(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

18.0.101

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni e alle aziende sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, di tutti gli elementi economici finanziari e produttivi in grado di rappresentare la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle aziende e in particolare dei dati professionali e contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti coinvolti, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Tutti i dati sintetizzati in un'apposita relazione sono pubblicati nei siti internet dei soggetti istituzionali con responsabilità nei procedimenti. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti"».

18.0.102

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nella gestione dei beni demaniali)

1. Al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata stipulano protocolli di intesa volti ad assicurare una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività-agrosilvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi comunitari.

2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di linee guida approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Economia e delle Finanze, i Presidenti delle Regioni, l'amministrazione demaniale e gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati. I protocolli sono altresì finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente.

3. I protocolli devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie. A tal fine il Prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di Polizia ambientale e forestale con funzioni di Polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio.

4. Per raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge, i protocolli devono comunque prevedere i seguenti obblighi:

a) vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;

b) prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;

c) prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;

d) prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;

e) adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a agli organi di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari;

f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità dei soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monito raggio del suolo e del sottosuolo per controllare la presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;

g) assicurare che, prima di ogni e qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al Prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa a norma dell'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, prevedendo che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;

h) garantire assidui contatti tra i firmatari, in modo da rafforzare l'azione di prevenzione e controllo, all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;

i) provvedere alla istituzione di un "Tavolo Tecnico" che assicuri la partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

5. Nelle more della stipula e dell'attuazione dei protocolli di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'immediata attuazione delle misure di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. A tal fine, per i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile oggetto di concessione, il concedente procede alla predisposizione dei bandi di gara pubblica nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché nel pieno rispetto della legislazione antimafia. Il decreto individua i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione e che non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali, con riferimento in particolare alla mancata presentazione della certificazione antimafia, alla mancanza dei requisiti di onorabilità degli affidatari e di rispetto dei principi di trasparenza e legalità nelle procedure adottate, nonché gli ulteriori obblighi di verifica e monitoraggio costante da parte delle amministrazioni concedenti. Il decreto deve altresì prevedere la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza alcun indennizzo, e le condizioni di decadenza, con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l'accesso a contributi o finanziamenti nel settore agro-silvo-pastorale, al caso di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, nonché per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o regolamenti, ivi incluso quanto previsto dai protocolli di legalità di cui al presente articolo».

Art. 20.

20.300

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;"».

20.100

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 6, dopo le parole: "del giudice delegato" inserire le seguenti: "e nell'ambito degli accordi disciplinati dai relativi contratti nazionali di categoria"».

Art. 22.

22.0.100

MOLINARI, VACCIANO, BENCINI, FUCSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti, coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata";

b) all'articolo 76, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la persona sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone «o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall'articolo 67, comma 7, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni";

c) all'articolo 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui all'articolo 76, comma 8, il giudice dichiara il candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Qualora il candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza. Qualora il candidato sia membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Le sanzioni della ineleggibilità e della decadenza si applicano anche in caso di patteggiamento di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale. Il giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 36, secondo, terzo e quarto comma del codice penale. Detta sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni"».

22.0.101

BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali)

1. All'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 7, le parole: ", in forza di provvedimenti definitivi", sono soppresse».

Art. 23.

23.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, prima della parola: «418», inserire le seguenti: «416-ter».

Art. 24.

24.100

BUCCARELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al comma 9, le parole da: "Nel caso in cui" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "condannati per il delitto di cui al comma 8 non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore per la stessa durata della pena detentiva e comunque per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci. Qualora la causa di incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'ar-

articolo 66 della Costituzione. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici e della incandidabilità"».

24.101

BUCCARELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 8, primo periodo, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».

ORDINE DEL GIORNO

G24.100

MOLINARI, SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI

Il Senato,

considerato che:

in data 24 febbraio 2010 la Camera dei Deputati approvò la cosiddetta «Legge Lazzati» avente ad oggetto il divieto di propaganda elettorale alle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. È, infatti, noto che le organizzazioni di scopo mafioso per perseguire i propri interessi criminali si adoperino per condizionare l'esito elettorale a livello locale, nazionale nonché europeo;

tuttavia tale legge è stata approvata con alcune incongruenze che l'hanno di fatto resa inapplicabile;

in particolare nel 2014 la nuova riformulazione dell'articolo 416-ter del codice penale rende estremamente difficoltosa l'acquisizione della prova, poiché la pubblica accusa deve provare la natura e il contenuto del rapporto perverso intercorso tra politico e malavitoso e spesso ciò avviene a distanza di anni. Al contrario, l'acquisizione della prova della violazione del divieto previsto nella Legge Lazzati deve essere più agevole e immediata, anche applicando rigorosi controlli durante la competizione elettorale sui sorvegliati speciali,

impegna il Governo:

ad adottare idonei provvedimenti normativi affinché la Legge Lazzati possa essere integralmente applicata così come era stata proposta nella sua versione originaria, arginando in tal modo il proliferare del rapporto tra mafie, corruzione e politica.

EMENDAMENTI

24.0.100

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituire la frase che va dalle parole: "nonché a ciascuno" fino alle seguenti: "o superiore al 10 per cento" con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati nei consorzi e nelle società consortili».

Art. 25.

25.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) dopo le parole: «gli atti» inserire le seguenti: «, le erogazioni».

25.101

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

25.102

GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e) sostituire le parole:
«150.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».*

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

CAPPELETTI, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2134, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»,

premessi che:

il comma *7-bis* dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 dispone che: «Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;

e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;

g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo *5-ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia»;

il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella decisione n. 17 del 2014 ed in altre decisioni successive, ha precisato che da suddetta previsione di pubblicità delle informative tra pubbliche amministrazioni, «discende che l'informativa prefettizia spiega i propri effetti su tutto il territorio nazionale»,

considerato che:

risulta che l'informativa emessa dalla prefettura territorialmente competente spesso non è immediatamente conoscibile dalle altre prefetture d'Italia;

conseguentemente sussiste il pericolo che la pubblica amministrazione possa contrarre con un'impresa già destinataria di interdittiva antimafia;

il Prefetto di Palermo, in sede di audizione sul disegno di legge 2134 in esame, ha espresso parere favorevole ad una proposta di modifica al disegno di legge in esame finalizzata a chiarire la portata degli effetti del provvedimento interdittivo sul territorio nazionale;

invita il Governo, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa,

a valutare l'opportunità di assicurare la circolarità delle informative antimafia fra le prefetture del territorio nazionale, assicurandone la piena conoscibilità attraverso misure idonee a garantire il costante aggiornamento della relativa banca dati e l'agevole accesso ad essa.

G25.101

GIARRUSSO, BUCCARELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni nonché Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

Considerato che è stato modificato l'articolo 83, comma 3 del codice antimafia lasciando invariata la previsione per la quale la documentazione antimafia non è richiesta per provvedimenti, atti e contratti il cui valore complessivo non superi i 150 mila euro, valore che appare eccessivo e non in linea con quanto previsto dal codice dei contratti,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a valutare la necessità di un coordinamento degli importi di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011 con quelle previste dal codice dei contratti in riferimento alle soglie per la registrazione all'autorità di vigilanza dei contratti per le forniture di beni o servizi.

EMENDAMENTI

25.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Acquisizione della documentazione anti-mafia in materia di terreni agricoli e zootecnici che usufruiscono di fondi europei)

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei"».

Art. 26.

26.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o

consorziate per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

26.0.100

RICCHIUTI, LO MORO, CASSON, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All'articolo 85, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei soci o consorziati, nonché ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione"».

26.0.301

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Acquisizione dell'informazione anti-mafia in materia di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei)

1. All'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti nell'ambito della politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei"».

26.0.101

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 91, del decreto legislativo
6 settembre 2001 n. 159)*

1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000";

b) al comma 1, lettera c) la parola: "150.000" è sostituita con la seguente: "40.000"».

Art. 27

27.100

BILARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano» con le seguenti: «ha la sede principale in Reggio Calabria, le sedi secondarie in Roma, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano».

27.101

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 1, sostituire le parole «ha la sede principale in Roma, le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano» con le seguenti: «ha sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria».

27.102

ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al primo comma, sostituire le parole: «le sedi secondarie in Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano», con le seguenti: « la sede secondaria in Reggio Calabria».

27.103

CALIENDO, PALMA

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «per l'attuazione della presente lettera» fino a: «bilancio».

27.104

GIARRUSSO, CAPPELETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 35, comma 2; l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono finalizzati a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione»;

b) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) amministrazione e custodia, in veste di amministratore giudiziario, dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei medesimi beni affidati ad altro amministratore giudiziario ai sensi degli articoli 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura civile e 35, comma 2, del presente decreto, l'amministrazione, la custodia o l'ausilio sono svolti al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro,

l'assegnazione provvisoria dei beni Immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione».

27.105

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 110», al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) attivazione in sinergia con gli Uffici misure di prevenzione, fin dalla fase iniziale del sequestro, di un monitoraggio continuo e sistematico, reso immediatamente pubblico attraverso il sito Internet dell'Agenzia stessa al fine di mettere in condizione i cittadini e le imprese di poter richiedere all'Amministratore giudiziario l'utilizzo ovvero la partecipazione all'utilizzo dei beni e delle aziende».

27.106

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 4, capoverso «Art. 113», nel comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con comprovata esperienza nel settore legale e amministrativo contabile, secondo criteri di rotazione».

27.107

CALIENDO, PALMA

Al comma 5, sopprimere il capoverso «Art. 113-bis».

27.108

CALIENDO, PALMA

Al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 113-bis» con il seguente:

«Art. 113-bis. – (Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia). – 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in cento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo con-

tingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia».

27.300

I RELATORI

Al comma 5, capoverso «13-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis) Fino al completamento delle procedure di cui al precedente comma, il personale in servizio in Agenzia, continua a prestare servizio in comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo

30 marzo 2001 n. 165 nonché degli Enti pubblici economici in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia, previa istanza da presentare nei 60 giorni successivi secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al comma 1. Negli inquadramenti si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, oggi in servizio, che ha presentato analoga istanza ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011 n. 235 e dell’articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

27.109

DEL BARBA

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all’articolo 113-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’Agenzia in posizione di comando e fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell’Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si dovrà tenere conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, oggi in servizio, che ha presentato analoga istanza, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell’articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all’Agenzia seguito della procedura di cui al presente comma determina la soppressione del posto in organico nell’amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia. Fino al completamento delle procedure di cui al presente comma, il personale in servizio in Agenzia continua a prestare servizio in comando e fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle Amministrazioni di appartenenza»;

b) *sopprimere il comma 6.*

27.301

I RELATORI

Al comma 5, capoverso «113-bis», dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis). Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia.

4-ter). Agli oneri di cui al comma 4-ter, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.0.100

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Aumento obbligatorio della pena in caso di recidiva per il delitto di cui all’articolo 416-bis)

1. All’articolo 99 del codice penale, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: "limitatamente al delitto di cui all’articolo 416-bis, l’aumento obbligatorio della pena per la recidiva non può essere inferiore alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto"».

Art. 28.

28.100

RUTA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. L’articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 516. – (*Frode in commercio ai prodotti alimentari*) – Fuori dei casi di cui all’articolo 517 del codice penale, chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in ven-

dita« somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli Indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro".

02. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517. – (*Vendita di alimenti con segni mendaci*) – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto In sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,".

03. L'articolo 517-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 517-*quater*. – (*Contraffazione di alimenti a denominazione protetta*) – Chiunque, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti".

04. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1. – (*Agropirateria*) – Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, al fine di trarre profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516, 517 e 517-*quater* è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti"».

28.101

RUTA

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Dopo l'articolo 517-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 517-*quater*.1.

(Pene accessorie)

1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-*quater* importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionanti alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo".

02. All'articolo 518 del codice penale, le parole: "516 e 517" sono sostituite dalle seguenti: "516, 517 e 517-*quater*".

Conseguentemente:

a) *all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*quater*,»;*

b) *all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-*quater*» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-*bis* e 517-*quater*;*

c) *all'articolo 25-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale e».*

28.102

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, MINEO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVELLINI, BOCCHINO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "e con la multa da 500 a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: ", con la multa da 3.000 a 6.000 euro" e sono aggiunte, in fine, le parole: "Con le risorse derivanti dalla maggiorazione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato Fondo per le vittime del reato di caporalato, istituito presso il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti";

b) al quarto comma, numero 1), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due", e dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1-*bis*) il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al primo comma 1, sia un lavoratore migrante"».

28.103

MINEO, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVELLINI, BOCCHINO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 603-*bis* del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"La stessa pena si applica a chiunque concorre nel reato di cui al comma precedente traendo ingiusto profitto dalle condizioni di sfruttamento previste nel presente articolo"».

28.104

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "scelto nell'albo di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni"».

Art. 29.

29.300

I RELATORI

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso 1, dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» inserire le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,», dopo le parole: «del codice penale,» inserire le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 Novembre 2007, n. 231,», nonché aggiungere in fine il seguente periodo: «La confisca ai sensi delle

disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi».

29.100

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 4-bis)», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «dei beni sequestrati e confiscati», inserire le seguenti: «di cui al capo III» e dopo le parole: «di tutela del terzi», inserire le seguenti: «di cui al capo IV e di applicazione del sequestro di cui al capo II»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia del beni sequestrati,», inserire le seguenti: «dal momento In cui viene eseguito il sequestro».*

29.101

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera f), capoverso «comma 4-novies», al primo periodo, dopo le parole: «è il giudice», inserire le seguenti: «delegato individuato dalla Sezione specializzata del Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 5 comma 4 del presente decreto, ove istituito, ovvero il giudice».

Art. 30.

30.300

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis;».

30.0.350 (già 28.0.300)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "acquisito il parere delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie per le quali vi è il parere delle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 possono essere estese anche ai testimoni di giustizia sottoposti a speciali misure di protezione in località d'origine, quando il reddito degli stessi risulta compromesso dalla testimonianza resa.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190"».

30.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "proposti dalle autorità di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie eventualmente proposte dalle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 sono estese anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

30.0.100

CALIENDO, PALMA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: "interventi contingenti", sono aggiunte le seguenti: "proposti dalle autorità di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 11";

b) al comma 5, le parole: "misure straordinarie eventualmente necessarie" sono sostituite dalle seguenti: "misure straordinarie eventualmente proposte dalle autorità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 sono estese anche alle persone sottoposte a speciale programma di protezione che intendano mantenere la propria residenza o domicilio.

6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

30.0.101

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di protezione per i testimoni di giustizia)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:

"3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia"».

Art. 32.

32.100

CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

32.101

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo le parole: «fino alla loro assegnazione», inserire le seguenti: «, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva agli imprenditori che prestano attività di supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate, ai sensi dell'articolo 41-quater del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

32.0.100

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Delega al Governo per incentivi e sgravi a favore dei lavoratori delle imprese sequestrate e confiscate)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, e in particolare che:

a) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera *b)* del presente comma;

b) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

c) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;

d) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

e) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

f) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

g) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 32; non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b), comma 3 dell'articolo 32.

2. All'onere relativo all'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo.

3. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

4. Gli spazi pubblicitari on line e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

5. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *on line* dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'alli-

neamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 33.

G33.100

CAPPELETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2134 volto ad apportare numerose modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e alle leggi complementari,

invita il Governo:

a valutare le modalità per pervenire ad un incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a magistrati, cancellieri ed esperti informatici;

a valutare altresì idonee modalità di rafforzamento del presidio giurisdizionale nelle aree più esposte alla criminalità diffusa e organizzata, anche al fine di una più celere attuazione della disciplina recata da codice antimafia, con particolare riferimento alle misure di cui alla presente legge.

EMENDAMENTO

Art. 36.

36.100

CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.
